

ORDINANZA DEL PRESIDENTE N ° 6 DEL 08-03-2024

Oggetto: INTERDIZIONE DEL TRAFFICO CICLOPEDONALE E MOTORIZZATO, AD ECCEZIONE DEI MEZZI CONSORTILI, SULLA STRADA ALZAIA IN SINISTRA IDRAULICA DEL NAVIGLIO GRANDE NEL TRATTO RICOMPRESO TRA PROGR. KM 9+930 IN COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO E LA PROGR. KM 11+420 IN COMUNE DI MAGENTA A FAR DATA DAL 8.03.2024 FINO A SUCCESSIVO ED ESPRESSO PROVVEDIMENTO DI REVOCA.

Il Presidente

VISTO

- l'art. 14 lettera f), dello Statuto consortile secondo il quale il Presidente può emettere ordinanze per regolare l'uso della rete, delle alzaie e delle acque consortili;
- il Regolamento di Organizzazione dell'Ente che all'art. 7, comma 1, prevede che il Presidente, per esercitare i poteri conferitigli dallo Statuto, si possa esprimere tramite ordinanza;
- l'art. 27 comma 1 del Regolamento consortile di gestione della polizia idraulica approvato da Regione Lombardia con D.G.R. n. X/6037 del 19.12.2016, e s.m.i., secondo cui il Presidente del Consorzio può emanare ordinanza di chiusura al transito delle alzaie consortili, direttamente gestite dal Consorzio, in caso di situazioni di pericolo;
- l'art. 39 comma 5 del vigente Regolamento sulla gestione della polizia idraulica approvato con D.g.r. 19/12/2016 n. X/6037 secondo il quale il Presidente del Consorzio, o suo delegato, vigila sulle attività di polizia idraulica ed emette ordinanze di regolazione su tratti specifici della rete;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 24/11/2023 di assunzione al ruolo di direttore ad interim dell'Area Sviluppo e Gestione Rete da parte del direttore generale;

PREMESSO

- che il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi è gestore del canale demaniale denominato Naviglio Grande ed è Autorità di Polizia Idraulica sullo stesso;
- che i tecnici consortili hanno accertato che lungo il Naviglio Grande nel tratto di alzaia ricompreso tra progressiva km 9+930 in Comune di Boffalora Sopra Ticino e la progressiva km 11+420 in Comune di Magenta è in corso uno scarico di acque proveniente da fondi privati;

- che le acque di tale scarico riversandosi sull'alzaia possono rappresentare un potenziale pericolo ed ostacolo alle normali condizioni di transitabilità costituendo, pertanto, pericolo per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO

- che risulta opportuno eseguire i necessari accertamenti al fine di interdire tale scarico e ripristinare le condizioni di sicurezza su detto tratto di alzaia;
- che, a tutela dei fruitori della strada alzaia ed in generale della pubblica incolumità, risulta necessario disporre l'interdizione del traffico ciclopeditone e motorizzato, ad eccezione dei mezzi consortili, sulla strada alzaia in sinistra idraulica del Naviglio Grande nel tratto ricompreso tra progr. km 9+930 in Comune di Boffalora Sopra Ticino e la progr. km 11+420 in Comune di Magenta a far data dal 8.03.2024 fino a successivo ed espresso provvedimento di revoca;

per tutto ciò premesso

ORDINA

L'interdizione del traffico ciclopeditone e motorizzato, ad eccezione dei mezzi consortili, sulla strada alzaia in sinistra idraulica del Naviglio Grande nel tratto ricompreso tra progressiva km 9+930 in Comune di Boffalora Sopra Ticino e la progressiva km 11+420 in Comune di Magenta a far data dal 8.03.2024 fino a successivo ed espresso provvedimento di revoca.

DISPONE

1. Di apporre la necessaria cartellonistica stradale di preavviso di chiusura al traffico.
2. Di dare opportuna comunicazione della presente ordinanza agli Enti ed ai soggetti interessati.
3. La validità e l'esecutività immediata della presente ordinanza.
4. La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line del Consorzio, nonché la notificazione di copia della stessa al Comune di Boffalora Sopra Ticino e al Comune di Magenta.
5. Di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti.

INVITA

Le Forze dell'Ordine e le Amministrazioni Comunali interessate a collaborare con l'ente consortile al fine di vigilare sul pieno rispetto del presente atto da parte della cittadinanza.

Il Responsabile del Procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Direttore Area Sviluppo e Gestione della Rete, Ing. Valeria Chinaglia.

Il presente provvedimento è impugnabile entro 60 giorni dinnanzi al T.A.R.

Milano, 08-03-2024

IL PRESIDENTE

ALESSANDRO FOLLI

Atto firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia